INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 23 LETTERA a) DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 38/2000 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.

BANDO 2006 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELL'ORGANIZZAZIONE ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DEI SETTORI AGRICOLO E ARTIGIANALE, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS N. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il Regolamento di cui al D. Lgs. 23 febbraio n. 38/2000, articolo 23, approvato con Decreti del Ministro del Lavoro del 15 settembre 2000 e del 7 febbraio 2001, contiene norme finalizzate all'attuazione degli interventi in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed in particolare individua: i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, le modalità per la formulazione dei progetti, i termini per la presentazione dei progetti e l'entità delle risorse da destinare agli interventi di sostegno alla prevenzione.

A tale Regolamento si rinvia, pertanto, per la disciplina dei finanziamenti agli interventi di sostegno alla prevenzione.

Il presente bando, emanato ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, è relativo al finanziamento in conto interessi ed in conto capitale previsti dall'articolo 5 del predetto Regolamento, dei programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale (si considerano Piccole e Medie Imprese quelle in possesso dei requisiti di cui al Decreto 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 Ottobre 2005), in attuazione del D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, e contiene l'indicazione delle modalità per la presentazione delle domande, della data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande, degli Istituti di credito che erogheranno i finanziamenti agevolati, delle condizioni previste per l'erogazione e restituzione dei finanziamenti nonché della ripartizione delle risorse finanziarie complessive da destinare ai predetti interventi.

A) FINANZIAMENTO IN CONTO INTERESSI DEI PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO

Il finanziamento in conto interessi, previsto dall'articolo 5 lettera a) del Regolamento, consiste in un contributo erogato dall'Inail in favore delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo ed artigianale per la realizzazione di programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, ricompresi in uno o più degli assi di finanziamento di cui al successivo articolo 7.

Il contributo dell'Inail è pari al totale dei costi per interessi relativi al finanziamento agevolato concesso dagli Istituti di credito, di seguito indicati ed erogati, in favore delle imprese, direttamente a tali Istituti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande relative al finanziamento in conto interessi dei programmi di adeguamento dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente l'apposito CD-Rom che consente una compilazione "guidata", disponibile presso le Sedi dell'Istituto (il software per la compilazione della domanda

contenuto nel predetto CD-Rom potrà anche essere scaricato dal sito www.inail.it).

Il file prodotto dal predetto CD-Rom, contenente la domanda di finanziamento, dovrà essere presentato direttamente, via internet o trasmesso per posta, alla Sede dell'Istituto, fra quelle indicate per ciascuna Regione nell'elenco allegato al presente bando, nel cui ambito di competenza territoriale è localizzata l'unità produttiva alla quale si riferisce il programma.

PRESENTAZIONE IN FORMA DIRETTA

La presentazione delle domande in forma diretta alla competente Sede dell'Inail, dovrà avvenire attraverso supporto magnetico (floppy-disk), contenente il file prodotto dal CD-Rom.

In tal caso sarà, inoltre, necessario presentare alla competente Sede dell'Inail, entro i termini di cui al successivo paragrafo, oltre al floppy-disk contenente la domanda di finanziamento, anche la copia della domanda stessa, stampata attraverso il software del cd-rom.

Il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà provvedere ad autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, la veridicità di quanto riportato nel predetto floppy-disk, sottoscrivendo la dichiarazione contenuta nella sezione "Dichiarazioni finali e tutela dei dati" della copia cartacea della domanda di finanziamento.

Al fine di poter verificare la corrispondenza tra la copia cartacea, stampata al termine della fase di compilazione attraverso il cd-rom e debitamente sottoscritta, con la domanda di finanziamento contenuta nel floppy-disk, sulla predetta copia sarà riprodotto il codice identificativo del file, contenuto nel supporto magnetico, che sarà visibile da parte delle Strutture dell'Istituto nella fase di acquisizione delle domande presentate.

Saranno considerate irricevibili le domande presentate sia su supporto magnetico di cui non sia possibile la lettura da parte del sistema informatico dell'Istituto sia nel caso di non corrispondenza tra il codice identificativo riportato nella copia stampata con quello del file contenuto nel supporto.

A ciascun soggetto richiedente, verrà rilasciata ricevuta attestante l'avvenuta presentazione, il momento di presentazione con l'indicazione di un codice identificativo attribuito a ciascuna domanda e contenente l'avviso a recarsi presso l'Istituto di credito prescelto con l'indicazione del relativo termine.

PRESENTAZIONE VIA INTERNET

Il file generato dal predetto cd-rom, potrà essere trasmesso via internet mediante il sito dell'Istituto, www.inail.it.

In tal caso, il sistema rilascerà apposito avviso attestante l'avvenuta presentazione, il momento di presentazione con l'indicazione di un codice identificativo attribuito a ciascuna domanda e contenente l'invito a recarsi presso l'Istituto di credito prescelto con l'indicazione del relativo termine.

Tale avviso, stampato a cura del soggetto richiedente unitamente alla copia della domanda stampata attraverso il cd-rom contenente, nella sezione "Dichiarazioni finali e tutela dei dati", la dichiarazione con la quale il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà provvedere ad

autocertificare, ai sensi di legge, la veridicità di quanto riportato nel file contenente la domanda di finanziamento, dovranno essere presentati, a pena di esclusione, direttamente od attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento con indicazione sul plico della dicitura "Programmi di adeguamento - Conferma domanda via internet", alla Sede Inail alla quale la domanda è stata inviata, entro lo stesso termine di scadenza previsto dal successivo paragrafo.

PRESENTAZIONE A MEZZO POSTA

Il supporto magnetico (floppy-disk), contenente il file della domanda prodotto dal CD-Rom, e la copia della domanda stessa, stampata attraverso il software del CD-Rom, sottoscritta per autocertificazione dal legale rappresentante del soggetto proponente, potrà essere inviato a mezzo posta mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, con indicazione sul plico della dicitura "Richiesta di finanziamento in conto interessi di programmi di adeguamento".

In tal caso, si terrà conto, ai fini dell'eventuale applicazione del criterio di priorità relativo al momento di presentazione della domanda previsto dall'articolo 12 del Regolamento, del momento della ricezione della predetta raccomandata postale da parte della Sede dell'Istituto territorialmente competente.

Il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà provvedere ad autocertificare, ai sensi di legge, la veridicità di quanto riportato nel predetto floppy-disk, sottoscrivendo la dichiarazione contenuta nella sezione "Dichiarazioni finali e tutela dei dati" della copia cartacea della domanda di finanziamento.

Al fine di poter verificare la corrispondenza tra la copia cartacea, stampata al termine della fase di compilazione attraverso il cd-rom e debitamente sottoscritta, con la domanda di finanziamento contenuta nel floppy-disk, sulla predetta copia sarà riprodotto il codice identificativo del file, contenuto nel supporto magnetico, che sarà visibile da parte delle Strutture dell'Istituto nella fase di acquisizione delle domande presentate.

Sono esclusi ogni altra modalità e mezzo di trasmissione della domanda di finanziamento.

Eventuali variazioni delle informazioni generali relative al soggetto richiedente, contenute nella domanda di finanziamento, dovranno essere tempestivamente comunicate, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla **Direzione Regionale dell'INAIL territorialmente competente** ed all'Istituto di credito prescelto.

Nel caso di programmi relativi a cantieri temporanei e mobili le domande dovranno essere presentate presso le sedi dell'Istituto nel cui ambito territoriale si trovano le sedi legali delle imprese richiedenti.

Tenuto conto che i fondi disponibili destinati all'iniziativa sono assegnati a ciascuna Regione e considerato che l'articolo 6 del Regolamento prevede un limite massimo di finanziamento in favore di ciascuna impresa richiedente, non è consentito alle imprese presentare domande di finanziamento per interventi relativi ad unità produttive site in più Regioni.

Ciascuna impresa, pertanto, **potrà presentare una o più domande di finanziamento purché relative ad unità produttive situate nell'ambito della stessa Regione**.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, il termine di trenta giorni per la presentazione delle

domande decorrerà dalla scadenza del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di un apposito comunicato, relativo al presente bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il rispetto di tale termine è richiesto a pena di esclusione della domanda.

Nei casi di domande inviate a mezzo posta e di conferma a mezzo posta di domande trasmesse via internet, farà fede, ai fini del rispetto dei predetti termini, la data di spedizione risultante dal timbro postale.

CONCESSIONE E RESTITUZIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Il finanziamento in conto interessi dei programmi di adeguamento, di cui all'articolo 6 del Regolamento, approvati secondo la procedura indicata dal successivo articolo 10, si realizza, in favore di ciascuna impresa, attraverso l'apertura di una linea di credito da parte degli Istituti bancari, con copertura dei relativi interessi, oneri e spese accessorie a carico dell'Inail.

Sono a carico delle imprese gli eventuali interessi di mora, gli oneri fiscali e quelli relativi alla stipula, con la banca, del contratto di finanziamento agevolato, i costi relativi alla concessione ed al perfezionamento delle garanzie richieste dagli Istituti di credito a fronte del finanziamento agevolato nonché le eventuali commissioni per rimborso anticipato del finanziamento stesso da parte delle imprese.

A tal fine, l'impresa richiedente dovrà indicare, nelle apposite sezioni della domanda di finanziamento, la banca, esclusivamente fra quelle di seguito precisate, presso cui s'intende richiedere il finanziamento agevolato.

Non potranno essere accolte richieste di modifica dell'Istituto di credito indicato nella domanda.

Gli Istituti di credito ai quali sono stati affidati i servizi bancari connessi alla realizzazione dell'iniziativa sono: Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ICCREA Banca s.p.a., Unicredit Banca s.p.a., Unicredit Banca d'impresa s.p.a., Banca Toscana s.p.a., Banca Agricola Mantovana s.p. a., Banca Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato s.p.a., Banca Cassa di Risparmio di San Miniato s. p.a., Banca Monte Parma s.p.a., Banca Popolare di Spoleto s.p.a..

A decorrere dal **01 Giugno 2006** e non oltre il **30 Giugno 2006**, il soggetto richiedente dovrà presentarsi presso gli uffici dell'Istituto di credito prescelto per la richiesta di finanziamento, per fornire le informazioni e la documentazione necessaria per la relativa **istruttoria bancaria** e per definire le eventuali garanzie.

L'inosservanza dei termini e delle modalità sopraindicate da parte delle imprese richiedenti determinerà l'esito negativo dell'istruttoria bancaria e, pertanto, l'impossibilità di accedere ai finanziamenti agevolati.

Le garanzie che dovranno assistere il finanziamento, il cui valore nominale o di mercato non potrà essere superiore all'importo finanziato, dovranno essere riconducibili esclusivamente alle seguenti tipologie o ad una loro combinazione: fideiussione bancaria, garanzia ipotecaria, privilegio sui macchinari, garanzia di firma e garanzie accordate da Fondi di garanzia.

L'approvazione dei programmi, a seguito della conclusione delle attività istruttorie da parte degli Istituti di credito e dell'Inail, sarà comunicata a ciascun soggetto richiedente presso il recapito indicato nella domanda di finanziamento, a cura della Direzione Regionale dell'Inail territorialmente prevenzione e rischio

competente.

Ai fini dell'erogazione, secondo la tempistica di seguito precisata, del finanziamento agevolato con contributo in conto interessi da parte dell'Inail, il soggetto ammesso dovrà presentare direttamente o trasmettere mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, con indicazione sul plico della dicitura "Richiesta di finanziamento in conto interessi dei programmi di adeguamento – documentazione contabile", alla Direzione Regionale dell'Inail alla quale appartiene la Sede territoriale di presentazione della domanda, la richiesta di erogazione del finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla documentazione attestante le spese sostenute e da una dichiarazione di responsabilità relativa alla conformità degli interventi realizzati al programma approvato.

Sulla base della predetta documentazione e delle relative verifiche effettuate dalla Direzione Regionale dell'Inail territorialmente competente, tenendo conto dei limiti previsti dal Regolamento, gli Istituti di credito provvederanno, a seguito dell'autorizzazione dell'Inail e nei limiti delle risorse disponibili in ciascuna Regione per il contributo a carico dell'Inail, a concedere i finanziamenti agevolati alle imprese relativamente ai costi sostenuti per la realizzazione degli interventi previsti dal programma.

Si fa presente, al riguardo, che saranno considerate ammissibili, solo a seguito dell'approvazione del programma da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Inail e della relativa comunicazione all'impresa, le richieste di erogazione relative ad interventi realizzati dalle imprese successivamente alla data di presentazione della domanda (non saranno prese in considerazione, pertanto, documentazioni di spesa relative ad interventi realizzati prima della presentazione della domanda di finanziamento).

I finanziamenti agevolati saranno erogati dagli Istituti di credito alle imprese in coincidenza di quattro scadenze previste per la fine del sesto mese, del dodicesimo mese, del diciottesimo mese e del ventiquattresimo mese dalla data di apertura della linea di credito.

Il finanziamento in conto interessi é compreso tra un limite minimo di 10.329 euro per asse - ad eccezione dell'asse 5 - ed un limite massimo di euro 154.937 (vedi art. 6 regolamento).

La **linea di credito** si intende aperta dalla data di comunicazione dell'Inail agli Istituti di credito della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Inail di approvazione dei programmi presentati a livello regionale.

La predetta data sarà indicata alle imprese nella comunicazione di ammissione al finanziamento.

In merito alla tempistica di erogazione dei finanziamenti agevolati da parte degli Istituti di credito si precisa che le imprese possono **prelevare** le somme per intero in una unica scadenza o con prelievi parziali distribuiti sulle quattro scadenze.

Al fine di ottenere l'erogazione dei finanziamenti in una o più delle previste scadenze, le imprese dovranno presentare, alla competente Direzione Regionale dell'Inail, la predetta richiesta di erogazione del finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla documentazione attestante le spese sostenute e da una dichiarazione di responsabilità relativa alla conformità degli interventi realizzati al programma approvato, non oltre il sessantesimo giorno precedente ciascuna delle scadenze predette, e comunque in tempi utili per ottenere l'erogazione per l'ultimo tiraggio

In ogni caso, indipendentemente dalla scadenza prescelta per il prelievo di tutto o di parte dell'importo finanziabile approvato, entro il suddetto termine di sessanta giorni prima della fine del

sesto mese dalla data di apertura della linea di credito, i legali rappresentanti di tutte le imprese ammesse al finanziamento dovranno recarsi presso l'Agenzia/Filiale dell'Istituto di credito prescelto per la sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento agevolato.

In merito alla restituzione da parte delle imprese dei finanziamenti agevolati, per i quali il contributo dell'Inail coprirà la totalità dei costi per interessi, oneri e spese accessorie, si precisa che gli Istituti di credito predisporranno piani di ammortamento, che prevedono rate semestrali a quota capitale costante, di cui daranno comunicazione alle imprese interessate.

L'arco temporale da considerare per l'ammortamento, indipendentemente dalla scadenza utilizzata, tra quelle sopra previste, per il prelievo degli importi finanziati, coinciderà con il termine del quinto anno dalla data della prima scadenza di erogazione (fine del sesto mese dalla data di apertura della linea di credito).

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse disponibili per il presente bando per i contributi in conto interessi, da parte dell'Inail, ai programmi di adeguamento, complessivamente pari a Euro **60.373.878**, sono indicate a livello regionale, nella tabella unita al presente bando.

Tali risorse, individuate sulla base delle risorse inizialmente assegnate a ciascuna Regione, tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 3 del Regolamento e dell'ammontare dei finanziamenti approvati a seguito del precedente Bando del 16 maggio 2002, sono ripartite tra gli assi di finanziamento di cui all'articolo 7 del Regolamento, secondo le misure percentuali previste dal successivo articolo 8.

I contributi in conto interessi ai programmi di adeguamento verranno, pertanto, concessi nei limiti delle risorse disponibili, per i diversi assi di finanziamento, in ciascuna Regione.

B) FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE DEI PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO

Il finanziamento in conto capitale, previsto dall'articolo 5, lettera. b) del Regolamento, consiste in un contributo erogato dall'Inail, entro i limiti previsti dal successivo articolo 13, a programmi di adeguamento che abbiano già ottenuto il finanziamento in conto interessi, ricompresi in uno o più degli assi di finanziamento di cui all'articolo 14 del predetto Regolamento.

Tale contributo erogato dall'Inail, in favore di ciascuna impresa ammessa, direttamente alle banche, è destinato al parziale rimborso, entro i suddetti limiti, degli importi che tali imprese devono restituire agli Istituti di credito a seguito della concessione del finanziamento agevolato con contributo in conto interessi da parte dell'Inail.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Nell'apposita sezione della domanda di finanziamento in conto interessi, le imprese dovranno precisare se intendono fruire, per programmi ricompresi in uno o più degli assi di finanziamento di cui all'articolo 14 del Regolamento e che abbiano caratteristiche di particolare valenza e qualità ai fini prevenzionali e di estensibilità ad altre realtà produttive, anche dell'ulteriore finanziamento in conto capitale.

Alle imprese che abbiano espresso tale indicazione nella domanda ed il cui programma sia stato ammesso al contributo in conto interessi, sarà trasmessa, unitamente alla comunicazione di

ammissione al finanziamento in conto interessi, l'apposita modulistica per la presentazione della richiesta di finanziamento in conto capitale e della documentazione tecnica utile alla valutazione delle caratteristiche del programma secondo i criteri di qualità tecnica ed organizzativa precisati dall'articolo 17 del Regolamento.

Le richieste dell'ulteriore finanziamento in conto capitale dovranno essere presentate alle Direzioni Regionali dell'Inail, competenti per il contributo in conto interessi, secondo le modalità ed i termini che saranno precisati nelle comunicazioni di ammissione al finanziamento in conto interessi.

CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI

L'istruttoria delle richieste, ai fini della concessione dell'ulteriore contributo in conto capitale, riservato a programmi di adeguamento che presentino caratteristiche di particolare valenza e qualità ai fini prevenzionali e di estensibilità ad altre realtà produttive, verrà effettuata dalle Direzioni Regionali dell'Inail sulla base dei criteri indicati dall'articolo 17 del Regolamento, con l'attribuzione di uno specifico punteggio, a cui farà seguito l'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Inail.

A seguito di tale approvazione, la concessione del contributo in conto capitale, nella misura prevista dal predetto articolo 13 del Regolamento, verrà comunicata, a cura dell'Inail, a ciascuna impresa ammessa ed all'Istituto di credito prescelto per l'erogazione del finanziamento agevolato.

Sulla base di tale comunicazione e tenendo conto del contributo in conto capitale erogato dall'Inail, l'Istituto di credito provvederà a rideterminare il piano di ammortamento previsto per la restituzione dell'importo, già finanziato con contributo in conto interessi da parte dell'Inail, rendendo noto il nuovo piano di ammortamento all'impresa interessata.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse destinate per il presente bando al finanziamento in conto capitale, da parte dell'INAIL, dei programmi di adeguamento, saranno successivamente individuate, complessivamente e a livello regionale, e rese note tramite il sito internet dell'Istituto.

Tali risorse saranno individuate sulla base di quelle inizialmente assegnate a ciascuna Regione, tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 3 del Regolamento, e dell'ammontare dei finanziamenti in conto capitale, di cui ai precedenti Bandi del 16 maggio 2002 e del 14 maggio 2004, che saranno approvati dagli Organi dell'Istituto.

Le risorse, così individuate, saranno ripartite tra gli assi di finanziamento di cui all'art. 14 del Regolamento secondo le misure percentuali previste dal successivo articolo 15.

I contributi in conto capitale ai programmi di adeguamento verranno, pertanto, concessi nei limiti delle risorse, per i diversi assi di finanziamento, che saranno disponibili in ciascuna Regione.

* * *

I CD-Rom contenenti il software per la presentazione delle domande, le istruzioni per la compilazione, il presente bando,il testo coordinato del Regolamento di attuazione dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 38/2000, l'elenco delle Sedi Inail, le banche convenzionate per la concessione dei finanziamenti,sono disponibili presso le Sedi dell'Inail e sul sito internet www.inail.it.

IL DIRETTORE GENERALE Dr. MAURIZIO CASTRO